

DELIBERA N. 172/26/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
FEBEA (FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA RADIOFONICI IN AMBITO
LOCALE RADIO ANTENNA FEBEA) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 208/2021 E DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 LETT. A) E C) DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA
PERSONA APPROVATO CON DELIBERA N. 37/23/CONS
(PROGRAMMA "TALK SPORT")**

(CONT. N. 2/26/DSM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"* (di seguito Testo Unico), e in particolare l'articolo 30;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni"*

amministrative e impegni” (di seguito “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023, e l’Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;*

VISTO il *“Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”* adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) con delibera n. 383/17/CONS del 24 ottobre 2017, come modificato da ultimo dalla delibera n. 205/23/CONS del 26 luglio 2023;

VISTA la delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e, nello specifico, l’Allegato B recante *“Rateizzazione Istruzioni per gli operatori”*, ai sensi del quale il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la delibera n. 37/23/CONS, del 22 febbraio 2023, con la quale è stato approvato il *“Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi)”;*

VISTA la segnalazione presentata dal dott. Massimo Ripepi, in qualità di Consigliere comunale del Comune di Reggio Calabria (prot. n. 255321 del 13 ottobre 2025), con cui è stata rilevata, con riferimento a numerose puntate del programma *“Talk Sport”*, andato in onda sull’emittente radiofonica Radio Antenna Febea *“la condotta gravemente lesiva della dignità personale e sociale posta in essere dal sig. Giovanni Baccellieri.”;*

VISTO l’atto di contestazione n. 2/26/DSM del 7 gennaio 2026, recante *“Contestazione nei confronti dell’Associazione Febea (fornitore di servizi di media radiofonici in ambito locale radio antenna febea) per la violazione degli articoli 4 e 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell’articolo 4, comma 2, lett. a) e c) del Regolamento in materia di diritti fondamentali della persona di cui alla delibera n. 37/23/cons (programma “Talk sport”);*

VISTA la nota prot. n. 24349 del 26 gennaio 2026 con cui l’Associazione Febea ha trasmesso la propria memoria difensiva;

SENTITI i rappresentanti dell’Associazione Febea nel corso dell’audizione tenutasi in data 14 aprile 2026;

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità, in data 27 maggio 2026, ha disposto, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, una proroga di 60 giorni dei termini per l'adozione del provvedimento finale, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori in merito alle fattispecie oggetto di contestazione e alla condizione economica dell'Associazione Febea;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto di contestazione n. 2/26/DSM del 7 gennaio 2026, notificato in data 8 gennaio 2026, l'Autorità ha contestato all'Associazione Febea (fornitore di servizi di media radiofonici in ambito locale Radio Antenna Febea) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 30 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, all'articolo 4, comma 2, lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona di cui alla delibera n. 37/23/CONS nonché ai principi enunciati negli atti di indirizzo di cui alle delibere n. 165/06/CSP 2006 e n. 424/16/CONS per aver diffuso espressioni e contenuti suscettibili di offendere la dignità umana, di diffondere e incitare l'odio e la discriminazione attraverso l'utilizzo, durante le puntate del programma "Talk Sport" andate in onda nei giorni 28 luglio, 27 agosto, 26 settembre e 3, 4, 6, 7 e 11 ottobre 2025, di un linguaggio lesivo dei diritti fondamentali della persona. In particolare, la contestazione ha ad oggetto le affermazioni riferite agli omosessuali pronunciate nel corso delle puntate del 28 luglio 2025 (*"chiddi sunnu ricchiuni senza palli"*) e del 27 agosto 2025 (*"gay di merda vai in giro con il cagnolino"*, *"veramente gay, pezzo di merda"*, *"ho detto i gay.....e allora vaffanculo gay mi ha rotto i coglioni"*, *"basta vaffanculo, e se sei gay e te la sei presa, non mi passa mancu cu cazzu"*, *"tu gay che (...) va in giro con il cagnolino e ti incazzi perché ci sono più mussulmani"*), la frase blasfema pronunciata da un radioascoltatore durante la puntata del 3 ottobre 2025 (*"po**o Dio, co**uto Dio"*) e l'affermazione del conduttore del 7 ottobre 2025 (*"Eh, se non si può dire lo diciamo 10 volte! Anzi, andiamo là, andiamo là nella loro comunità e ci astmamo là intra, così la finiscono di rompere i cugghiuni"*) nonché le espressioni sessiste riferite alla giornalista Sara Mancini pronunciate in data 26 settembre 2025 (*"vorremmo sapere puru tu a cu ce l'hai a ddari"*), in data 4 ottobre 2025 (*"ci chiediamo anche noi a chi la deve dare"*), e ancora in data 6 ottobre 2025 (*"Signora Mancini sa cosa dice il suo capo? Che le donne lui se le tromba. E quindi, e lei, e lei facci una cosa ci suona a cosa... a campanella"*). In data 11 ottobre 2025 il conduttore Dario Baccellieri afferma: *"Allora, pare che l'articolo sia sempre a firma della nostra cara amica"* e poi aggiunge: *"Cara signorina, noi le vogliamo bene, lei può fare tutti gli articoli, è chiaro che ogni giorno sentirsi dire la vende, non la vende, Bandecchi, la prende"*. Il secondo conduttore Giovanni Baccellieri afferma: *"Sempre se la vende lei pure"* e aggiunge *"Cioè, lei signora si è messa in una situazione molto più grande di lei, primo perché non capisce un cazzu i palluni"*, poi un radioascoltatore interviene e afferma *"e se no va mi cangia lavuru"* e il conduttore Giovanni Baccellieri *"Esatto, se no vanno, va mi si lava du piatti"*;

2. Deduzioni della società

L'Associazione Febea, con la memoria difensiva trasmessa in data 26 gennaio 2026 (prot. n. 24349) e nel corso dell'audizione del 14 aprile 2026, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- i fatti oggetto di contestazione si collocano, contrariamente a quanto asserito nella contestazione, in un contesto episodico e non reiterato, riconducibile a singoli momenti di tensione all'interno di una trasmissione di dibattito sportivo e di attualità locale, senza che ciò abbia mai rappresentato la linea editoriale dell'emittente;
- la segnalazione del dott. Ripepi deve essere correttamente inquadrata non come denuncia di un consueto e reiterato utilizzo di linguaggio offensivo, bensì come episodio isolato e occasionale, maturato, peraltro, nell'ambito di una diatriba personale e politico-sportiva intercorrente tra lo stesso segnalante e i giornalisti Giovanni e Dario Baccellieri;
- con riferimento alla trasmissione del 3 ottobre 2025, l'espressione di contenuto blasfemo è attribuita a un ascoltatore intervenuto telefonicamente e non ai conduttori;
- come desumibile dall'ascolto integrale della registrazione della puntata di *"Febea Talk Sport"* del 3 ottobre 2025, i conduttori hanno - contrariamente a quanto asserito nel verbale di contestazione - immediatamente censurato l'accaduto, prendendo pubblicamente le distanze dal deprecabile intervento del radioascoltatore. In particolare, a seguito dell'intervento del radioascoltatore, i conduttori, oltre a stemperare gli animi e ricondurre la trasmissione su tematiche calcistiche, hanno affermato, nell'ordine: - *"Non è neanche giusto nei confronti di chi ci crede"*;
- poi, a seguito dell'intervento di un radioascoltatore che ha correttamente stigmatizzato il comportamento del precedente intervento telefonico, hanno aggiunto: *"Voleva fare lo spiritoso ed ha fatto la figura del cretino"*, con riferimento all'ascoltatore che aveva pronunciato la bestemmia. Infine, dopo aver lasciato la parola a coloro i quali erano in attesa di intervenire in diretta, al minuto 19.06 della registrazione si può apprezzare l'intervento del sig. Dario Baccellieri, il quale affermava: *"Ci tengo a precisare che noi ci siamo completamente dissociati, sono comportamenti che non accettiamo, non vogliamo, non ci piacciono, finché si scherza va bene ma non su cose che possono offendere gli altri"*;
- in relazione alle ulteriori espressioni ritenute discriminatorie, l'Associazione ha dichiarato di essersi formalmente dissociata dai contenuti e di aver richiamato i conduttori al rispetto degli obblighi contrattuali e deontologici;
- l'emittente ha adottato spontaneamente misure correttive e preventive, tra cui il rafforzamento del filtro degli interventi telefonici, la comunicazione preventiva delle tematiche di trasmissione e la previsione di misure più incisive in caso di reiterazione;
- sul punto, si evidenzia che le misure organizzative e preventive adottate

dall'editore anche successivamente ai fatti costituiscano elemento valutabile in senso favorevole, in quanto espressione di autoresponsabilità e volontà di conformarsi pienamente ai principi normativi;

- alla luce di quanto esposto, si ritiene che le condotte contestate non integrino le violazioni degli articoli 4 e 30 del d.lgs. n. 208/2021, *“difettando le medesime, ad ogni buon conto, del requisito della sistematicità e dell’abitudine”*;
- si chiede pertanto, in via principale, l’archiviazione del procedimento;

3. Valutazioni dell’Autorità

All’esito della valutazione della documentazione istruttoria e delle registrazioni delle puntate del programma “Talk Sport” andate in onda il 28 luglio, 27 agosto, 26 settembre e 3, 4, 6, 7 e 11 ottobre 2025 in atti, si rileva quanto segue anche in relazione a quanto sostenuto dall’Associazione Febea nella memoria difensiva e nel corso dell’audizione:

- con riguardo a quanto affermato dall’Associazione secondo cui le frasi contestate rientrano *“in un contesto episodico e non reiterato, riconducibile a singoli momenti di tensione all’interno di una trasmissione di dibattito sportivo e di attualità locale”*, si ritiene che le espressioni verbali offensive e denigratorie utilizzate dai conduttori riferendosi agli omosessuali (puntate del 28 luglio 2025 e del 27 agosto 2025), la frase blasfema pronunciata da un radioascoltatore durante la puntata del 3 ottobre 2025 e quanto affermato dal conduttore il 7 ottobre 2025, nonché le espressioni sessiste riferite alla giornalista Sara Mancini pronunciate dai conduttori (puntate del 26 settembre 2025, 4, 6 e 11 ottobre 2025) sono senza dubbio idonee a suscitare sentimenti di rifiuto in quanto si sostanziano in espressioni denigratorie fondate sull’orientamento sessuale, sulla religione e sul sesso, idonee pertanto a ledere la dignità di un gruppo di persone in violazione dei principi di tutela della dignità umana e di non discriminazione di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 208/2021, nonché delle disposizioni recate dal Regolamento di cui alla delibera n. 37/23/CONS in materia di contrasto ai discorsi d’odio;
- contrariamente a quanto sostenuto dall’Associazione Febea, tali frasi risultano suscettibili, in maniera diretta o indiretta, di offendere la dignità umana, propagandare e legittimare l’odio o la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a prescindere dal *“contesto episodico”* e dalla riconducibilità a *“singoli momenti di tensione all’interno di una trasmissione di dibattito sportivo e di attualità locale”*, configurandosi la violazione dell’articolo 30 del Testo Unico e dell’articolo 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona;
- invero il *“contesto episodico”* non vale a ridurre la portata lesiva dei contenuti mandati in onda nelle puntate in questione, né può assumere rilevanza ai fini della valutazione della illegittimità delle affermazioni dei conduttori e del radioascoltatore intervenuto in diretta;
- quanto dichiarato dall’Associazione Febea in merito all’intervenuta *“dissociazione”* si osserva quanto segue: i) con specifico riferimento alla espressione blasfema pronunciata dal radioascoltatore nel corso della puntata del 3 ottobre 2025, si ritiene che non sia intervenuto il tempestivo discostamento da parte dei conduttori – come richiesto

dall'articolo 4, comma 2, lett. c), del Regolamento di cui alla delibera n. 37/23/CONS - e il successivo intervento di questi ultimi non appare affatto adeguato a stigmatizzare le dichiarazioni lesive della dignità della persona pronunciate dal radioascoltatore stesso; ii) in merito a quanto affermato sull'avvenuta "dissociazione" dell'emittente rispetto ai contenuti offensivi e discriminatori diffusi nelle altre fattispecie contestate, sebbene l'Associazione abbia sostenuto di essersi "immediatamente dissociata dall'utilizzo di un simile linguaggio nel corso delle trasmissioni ed ha fermamente ammonito i conduttori, invitandoli all'utilizzo di un linguaggio maggiormente contenente.", di tanto non è stata fornita alcuna prova. Pertanto, non può ritenersi realizzato il tempestivo discostamento né la riparazione in merito alle dichiarazioni lesive della dignità della persona diffuse dall'emittente.

In considerazione di ciò, le argomentazioni dell'Associazione sull'avvenuta "dissociazione" - espresse peraltro in maniera del tutto generica - non costituiscono esimente idonea a escludere la responsabilità del fornitore di servizi di media radiofonici nella violazione dell'articolo 30 del Testo Unico e dell'articolo 4, comma 2, lett. a) e c), del Regolamento per le espressioni oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che l'articolo 30, comma 1, del Testo Unico prevede che *"La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare: a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604 -bis del codice penale"*;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona approvato con la delibera n. 37/23/CONS, nel prevedere i criteri vincolanti cui i fornitori devono indirizzare la programmazione, stabilisce che: *"a) i programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere espressioni verbali o para-verbali, immagini o elementi grafici suscettibili, in maniera diretta o indiretta, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive, in un'ottica di bilanciamento di valori di pari rango, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei diritti della persona;" e che "c) deve essere assicurato da parte dei direttori dei programmi e conduttori il tempestivo discostamento e riparazione rispetto alle dichiarazioni lesive della dignità della persona, dai discorsi d'odio o dalle forme comunicative inneggianti a violenza o alla commissione di reati, non prevedibili e inevitabili, o avvenuti in un contesto non sottoponibile a preventivo controllo del fornitore di servizi media"*;

CONSIDERATO che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana e il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti a ogni persona e che la libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori che sono vietati a vari livelli dall'ordinamento interno e sovranazionale;

CONSIDERATO che la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in tema di *hate speech* si esprime, innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici — soprattutto se deboli — o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione;

RITENUTO di non accogliere le giustificazioni presentate dall'Associazione Febea in quanto le condotte oggetto di contestazione concernenti, segnatamente, la diffusione, nel corso delle puntate del programma "Talk Sport" andate in onda nei giorni 28 luglio, 27 agosto, 26 settembre e 3, 4, 6, 7 e 11 ottobre 2025, di espressioni discriminatorie e offensive integrano la violazione dell'articolo 30 del Testo Unico e dei criteri preventivi previsti dall'articolo 4, comma 2, lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona approvato con delibera n. 37/23/CONS;

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 2/26/DSM in ordine alla violazione delle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che le condotte oggetto di contestazione sono interamente riconducibili alla violazione dell'articolo 30 del Testo Unico e dell'articolo 4, comma 2, lett. a) e c), del Regolamento di cui alla delibera n. 37/23/CONS, cui accede la sanzione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 euro a 600.000 euro secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g) del Testo Unico, ridotta a un decimo per gli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale come stabilito dal comma 5 della medesima norma;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), al netto di ogni altro onere accessorio dovuto, e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione posta in essere dall'Associazione Febea è da ritenersi di grave entità in considerazione dei notevoli effetti pregiudizievoli per i radioascoltatori in quanto le espressioni contestate, connotate da intenti discriminatori nei confronti di un gruppo di persone in funzione dell'orientamento sessuale, di motivi religiosi e di stereotipi di genere, sono riconducibili al discorso d'odio. La gravità della condotta è da attribuirsi anche alla reiterazione degli episodi violativi della disciplina prevista per la tutela dei diritti fondamentali della persona.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente, ivi comprese quelle concernenti l'adozione di misure correttive e preventive, tra cui il rafforzamento del filtro degli interventi telefonici, la comunicazione preventiva delle tematiche di trasmissione, l'Associazione non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media radiofonici in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che l'Associazione Febea ha trasmesso, su richiesta dell'Autorità, la dichiarazione IES relativa all'anno 2023 riportante il conto economico, dal quale si evince che il totale dei costi è pari a euro 58.873,57 e quello dei ricavi è di euro 67.628,87, con un utile di esercizio di euro 8.755,30. Si evidenzia altresì che, come risulta dalla consultazione della banca dati della IES, l'Associazione ha dichiarato che, con riferimento all'anno 2024, nell'ambito del conto economico, il totale dei costi è pari a euro 55.812,25 e quello dei ricavi è di euro 57.281,94, con un utile di esercizio pari a euro 1.469,69.

Sulla base di tali elementi, da cui emerge una dimensione economica del soggetto agente di modesta entità, si ritiene che il minimo edittale della sanzione possa considerarsi sufficientemente afflittivo, anche in presenza, come nel caso di specie, di una violazione di elevata gravità;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico”*

delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)";

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la diffusione, seppur frazionata nel tempo e ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, nell'ambito dello stesso programma radiofonico, di espressioni discriminatorie, lesive dei diritti fondamentali della persona, ha comportato in capo all'Associazione Febea la commissione con una sola azione di più violazioni delle medesime disposizioni normative;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate con atto n. 2/26/DSM nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), aumentata del triplo e così determinata in euro 9.000,00 (novemila/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ACCERTA

che l'Associazione Febea, con sede legale in Via Cardinale Portanova, 165 (Reggio di Calabria) (C.F. 01169450804) - fornitore del servizio di media radiofonico in ambito locale "Radio Antenna Febea" - ha diffuso espressioni idonee a ledere la dignità di un gruppo di persone in violazione dei principi di tutela della dignità umana e di non discriminazione in violazione dell'articolo 30 del d.lgs. n. 208/2021 e dell'articolo 4, comma 2, lett. a) e c), del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona di cui alla delibera n. 37/23/CONS. Tale condotta è sanzionabile ai sensi dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g) del Testo Unico;

ORDINA

all'Associazione Febea di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.000,00 (novemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

INGIUNGE

all'Associazione Febea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare la somma di euro 9.000,00 (novemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo 10, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. **IT60I0100003245BE00000003ID**, evidenziando nella causale "Sanzione

amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 172/26/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità tramite PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it copia della quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 172/26/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella